



NOTA INFORMATIVA

BANDO PER LA CONCESSIONE E CONTESTUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA EX PROVINCIA DI UDINE PER IL SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI IN SICUREZZA – ANNO 2024

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 7 ed 8 della L. 241 del 07/08/1990.

UFFICIO E PERSONALE RESPONSABILE

Gli uffici competenti sono:

- l'ufficio Contributi della società TERRITORIO ECONOMIA FUTURO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ - TEF S.c.r.l.- Ufficio contributi per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Udine.

L'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso) è la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone-Udine:

Il Bando è pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone-Udine www.pnud.camcom.it.

Responsabile del procedimento

- Dott.ssa Raffaella Del Bene per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria della richiesta localizzata nella ex provincia di Udine (Sostituto dott. Massimiliano Zufferli)

Il titolare del **trattamento dei dati** è la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone-Udine ed il responsabile del trattamento dei dati è il soggetto designato in conformità al rispettivo ordinamento camerale. Il regolamento è pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio I.A.A.

Titolare del potere sostitutivo ai sensi ex art. 2 comma 9 bis L. 241/1990 e s.m.i.

Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

REGIME D'AIUTO

- Le agevolazioni sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L di data 15 dicembre 2023;
- Ai sensi dell'art.3 del regolamento (UE) 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, ad una medesima "impresa unica" non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni;
- Ai sensi dell'art 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/2831, "impresa unica" è costituita da tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
 - a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;



- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

- sono esclusi dagli aiuti “de minimis” i settori di attività e le tipologie di aiuto indicati all’art.1 del regolamento (UE) 2023/2831;
- Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell’impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla “impresa unica” di cui l’impresa richiedente faccia eventualmente parte, a norma del regolamento (UE) n. 2023/2831 o di altri regolamenti “de minimis” durante i tre anni precedenti,

Il riscontro del rispetto della regola de minimis per l’impresa richiedente viene effettuato d’ufficio attraverso la banca dati nazionale sugli aiuti di stato RNA

AVVIO PROCEDIMENTO:

Data e ora di inoltro della domanda: sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestata dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.

TERMINI

Il termine per la concessione e contestuale liquidazione dell’incentivo è di 90 giorni dal ricevimento della domanda.

I termini per l’adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dell’incentivo sono sospesi in pendenza:

- dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria;
- del termine relativo al controllo interno di ragioneria sui provvedimenti medesimi;
- nei casi previsti dalla L.241/90.

Per i procedimenti di approvazione di modifica di progetti, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.



DIVIETI

Divieto di cumulo - Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Divieto generale di contribuzione - Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

CASI DI ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'INCENTIVO

Secondo quanto previsto dal Bando medesimo e della normativa vigente.

ISPEZIONI E CONTROLLI

La Camere di Commercio I.A.A. è autorizzata:

- ad effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi;
- a richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il DL 95/2012 (spending review) il quale all'art. 4 comma 6 stabilisce:

"...Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche".

Per beneficiare dei contributi le imprese richiedenti non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

INFORMAZIONI

Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine

Imprese del territorio di Udine

Agevolazioni delegate

(Concessione di contributi)

Udine: Tel. 0432 273525 273272 - e-mail: contributi.ud@pnud.camcom.it

Responsabile: Raffaella Del Bene